

Un esempio di responsabilità civile del titolare (e anche del costruttore) di un impianto sportivo

(di avv. Lorenzo Bolognini)

Come noto l'art. 2043, cod. civ., dispone: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Si tratta della norma madre in tema di responsabilità civile per fatto illecito, norma che attiene sia all'ipotesi in cui il fatto illecito sia commesso con dolo sia all'ipotesi in cui sia commesso con colpa.

Ebbene, segnalo una massima giurisprudenziale dalla quale si desume che il Giudice, in virtù dell'applicazione della predetta disposizione legislativa, ha riscontrato la responsabilità civile (e, quindi, l'obbligo di risarcimento) a carico del gestore di un parco acquatico e del costruttore di uno scivolo inserito in tale struttura, in relazione alle lesioni riportate da un utente.

Trattandosi, in questo caso, di responsabilità per colpa, occorre mettere in evidenza quale sia stata la negligenza nella quale il gestore e il costruttore sono incorsi: si tratta di non aver acquisito tutte le informazioni e di non aver compiuto tutte le verifiche necessarie per costruire e mettere a disposizione dell'utenza un impianto dotato degli *“standards minimi di sicurezza previsti dalle cognizioni tecniche acquisite al momento della messa in esercizio dell'impianto”*.

E' opportuno sottolineare il parametro al quale occorre avere a riguardo al fine di valutare fino a che punto un gestore e/o un costruttore si devono spingere per premurarsi che l'impianto sia sicuro e, quindi, per evitare di incorrere in responsabilità nella maleaugurata ipotesi in cui si verifichino incidenti.

Occorrerà adottare tutte le misure di sicurezza suggerite dalle conoscenze tecniche oggettivamente sviluppatasi nel settore nel momento in cui l'impianto viene costruito e, poi, messo in esercizio.

La massima citata, che può servire ad esempio, è la seguente:

“Rispondono solidalmente ex art. 2043 c.c. l'ente gestore di un parco acquatico e il costruttore di un acquascivolo, nelle rispettive vesti di committente e costruttore del manufatto, per non aver acquisito tutte le informazioni utili e non aver effettuato le verifiche necessarie, al fine di mettere a disposizione degli utenti un impianto sicuro, rispettando gli standards minimi di sicurezza previsti dalle cognizioni tecniche acquisite al momento della messa in esercizio dell'impianto” (A. Trento-Bolzano, 23-12-2002, in Danno e resp., 2004, 559”.

Avv. Lorenzo Bolognini